

NOTA ALLEGATA

Gli artt. 6 e 7 della Legge 101/2008 confermano le modifiche apportate dal decreto legge. Di seguito evidenziamo, in sintesi, la portata delle citate modifiche.

In materia di **discariche**, con le sentenze del 26 ottobre 2006 (Causa C442/06) e del 26 aprile 2007 (Causa C135/05), l'Italia è stata condannata per la carenza di conformità con la direttiva 1999/31/CE. La direttiva infatti, oltre ad introdurre tutta una serie di disposizioni volte a ridurre i rischi legati alle discariche, prevede due regimi giuridici diversi, specificatamente per **discariche nuove e preesistenti** (autorizzate o in funzione al 16/07/2001), prevedendo per queste ultime l'adeguamento alle norme fissate dalla direttiva entro otto anni (quindi 16/7/2009).

A seguito del recepimento tardivo della direttiva, avvenuto in ambito nazionale con il D.Lgs 36/03, alcune discariche che avrebbero dovuto essere assoggettate al regime previsto per le nuove discariche, sono invece assoggettate al regime previsto per le discariche preesistenti in quanto, la legislazione italiana ha normato come preesistenti quelle attive al 27/3/2003 (data di entrata in vigore del D.Lgs 36/03) e quindi ha esentato quelle autorizzate, dal 16 luglio 2001 al 27 marzo 2003, dall'obbligo di rispettare le norme, riportate nella direttiva, per le nuove discariche.

Alla luce di quanto sopra, il provvedimento approvato prevede l'inserimento di due nuovi commi all'art.17 del D.Lgs 36/03, che intervengono sui piani di adeguamento per le **discariche per rifiuti pericolosi e per quelle autorizzate tra il 16 luglio 2001 e il 23 marzo 2003**, prevedendo, per entrambe, che il provvedimento con cui l'autorità competente approva i piani di adeguamento (art. 17, comma 3, del D.Lgs 36/03), deve fissare un termine per l'ultimazione dei lavori che non può essere, in ogni caso, successivo al 1 ottobre 2008. Qualora tale provvedimento (art. 17, comma 4, del D.Lgs 36/03), abbia già fissato un termine finale per l'ultimazione dei lavori successivo al 1 ottobre 2008, tale termine dovrà essere anticipato comunque al 1 ottobre 2008.

A riguardo evidenziamo che, come confermato dal Rapporto APAT 2006, molti impianti di discarica in ambito nazionale non hanno ancora ricevuto l'approvazione del piano di adeguamento presentato il 27/9/03.

Inoltre il nuovo disposto presenta alcune incongruenze tra cui l'intervallo di tempo richiamato per la revisione del transitorio (termine al 23 marzo mentre l'art.17 partiva dal 27 marzo) e il richiamo specifico alla tempistica dei piani di adeguamenti per le discariche di rifiuti pericolosi, quando la procedura di infrazione evidenziava che il nostro Paese non aveva fornito garanzie circa la catalogazione o l'identificazione dei rifiuti pericolosi in ogni discarica o luogo in cui questi ultimi fossero depositati (con particolare riferimento alle discariche abusive) in violazione dell'art. 2, c. 1, della Dir. 91/689/CEE, relativa ai rifiuti pericolosi.

In materia di **RAEE**, il provvedimento, facendo seguito alla messa in mora nell'ambito della procedura d'infrazione n. 2006/4482, **ha confermato la definizione di "apparecchiature elettriche ed elettroniche usate"** riportate all'art.3, comma 1, lett. c) del D.Lgs 151/05. Ricordiamo che l'Associazione aveva, al riguardo, promosso diverse azioni, anche in sede comunitaria, dal momento che la soppressa definizione consentiva ai distributori di ritirare le apparecchiature a fine vita senza applicare la normativa sui rifiuti, contrariamente a quanto previsto dalla Direttiva RAEE, con il rischio che si agevolasse la commercializzazione incontrollata di RAEE come beni, anche e soprattutto all'estero, quando non veri e propri smaltimenti abusivi.

SEDE

00144 Roma
Via del Poggio Laurentino, 11
Tel. 06 99 69 579
Fax 06 59 19 955
unire@fise.org

Ufficio

di Rappresentanza
20123 Milano
Via di Santa Marta, 18
Tel. 02 80 14 28
Fax 02 86 915 429

assoambiente@fise.org

www.fise.org

In materia ricordiamo che anche la recente Legge Comunitaria 2008 (Legge 34/2008) ha già previsto, all'art.21, l'introduzione di una delega al Governo ad adottare, entro il 21 settembre 2008 un decreto legislativo integrativo e correttivo del D.Lgs. 151/05, al fine di correggere le disposizioni in contrasto con gli obblighi comunitari e, inoltre, consentire un più efficace funzionamento dei sistemi collettivi di gestione dei rifiuti in modo da adeguarli ai principi della parte IV del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni (vd circolare 114/08).

Per quanto concerne le modifiche apportate al D.Lgs 209/03 sui **veicoli fuori uso**, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia del 24 maggio 2007 (causa C-394/05) relativa alla procedura d'infrazione n. 2003/2204, il provvedimento ha confermato che:

- **centri di raccolta** (art. 5, comma 3): viene introdotto l'obbligo in capo ai produttori dei veicoli di organizzare centri di raccolta anche per i pezzi usati allo stato di rifiuto, derivanti dalle riparazioni dei veicoli;
- **pezzi usati allo stato di rifiuto derivanti da attività di autoriparazione** (art. 5, comma 15): viene introdotto l'obbligo per le imprese di autoriparazione di consegnare i pezzi usati considerati rifiuti derivanti dalla riparazione dei veicoli, tranne quelli per i quali è previsto un consorzio obbligatorio di raccolta, ai suddetti centri di raccolta facenti parte delle reti organizzate dai produttori;
- **informazioni per la demolizione** (art. 10, comma 1): il produttore del veicolo deve mettere a disposizione degli impianti di trattamento autorizzati le informazioni per la demolizione (manuale o supporto informatico) richieste dai gestori degli impianti, e non con questi concordate come previsto in precedenza;
- **veicoli a motore a tre ruote** (art. 1, comma 2): viene introdotto l'obbligo in capo alle imprese di autoriparazione di consegnare anche i pezzi usati considerati rifiuti derivanti dalla riparazione di tali veicoli, tranne quelli per i quali è previsto un consorzio obbligatorio di raccolta, ai centri di raccolta facenti parte delle reti organizzate dai produttori sopra citate.